

COMUNE DI QUARTO

(Città Metropolitana di Napoli)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE nominata con dd.P.R. in data 21.6.2019, 12.1.2023 e 28.2.2024

DELIBERAZIONE N. 121 DEL 5 MARZO 2025

OGGETTO:

Fascicolo n. 183 intestato al creditore XXXXXXXXXX (c.f. XXXXXXXXXX) -Provvedimento di parziale ammissione alla massa passiva

L'anno 2025, il giorno 5 del mese di marzo, alle ore 12.00 nella Casa comunale, si è riunita ai sensi dell'art.252 del d.lgs. n. 267/2000 la Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreti del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, 12.1.2023 e del 28.2.2024, nelle persone di

		presente	assente
Giuseppe Amore	presidente	X	
Agnese Iardino	componente	X	
Paolo Rotondo	componente	X	

PREMESSO CHE

- il comune di Quarto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 7.5.2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL");
- con decreto del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- in data 15.7.2019, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione, nelle persone della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, del dott. Gaetano Mosella e del dott. Giuseppe Amore;
- con deliberazione n. 1 del 15.7.2019, la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso il comune di Quarto ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, in data 15.7.2019, nominando quale presidente la dott.ssa Maria Antonietta Cugusi;
- a seguito di dimissioni della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, con d.P.R. del 12.1.2023 è stata nominata in sostituzione la dott.ssa Agnese lardino;
- successivamente, a seguito di dimissioni del dott. Gaetano Mosella, con d.P.R. del 28.2.2024 è stato nominato in sostituzione il dott. Paolo Rotondo;
- con deliberazione n. 36 del 14.3.2024 l'Organo si è insediato nella sua attuale composizione, nominando quale presidente il dott. Giuseppe Amore;

VISTO l'articolo 252, comma 4, TUEL in base al quale «L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato» ovvero, nel caso di specie, entro il 31 dicembre 2018;



COMUNE DI QUARTO (NA) COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

- VISTO l'articolo 248, comma 4, TUEL il quale prescrive «Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità»;
- VISTA l'istanza assunta a prot. 31728 in data 30/08/2019, censita al fascicolo n. 183 della gestione di liquidazione, con la quale il creditore in oggetto ha richiesto l'ammissione alla massa passiva del presunto credito per monetizzazione di n. 40 *ticket* mensa, per l'importo complessivo lordo di euro 280,00;
- VISTA l'ulteriore istanza assunta a prot. 31729 del 30/08/2019, con la quale il medesimo istante ha richiesto, a titolo di *performance* anni 2017 e 2018, l'ammissione alla massa passiva del presunto credito per un importo non quantificato;
- VISTA, ancora, l'ulteriore istanza assunta a prot. 26801/2021 in data 05/07/2021, con la quale sempre il medesimo istante ha richiesto l'ammissione alla massa passiva del presunto credito di euro 15.193,88 a titolo di rimborso delle spese legali e tecniche sostenute per la propria difesa nell'ambito del procedimento penale RGR n. 44370/2011;
- CONSIDERATO, che i crediti vantati dall'istante rientra, ai sensi del richiamato articolo 252, comma 4, TUEL, nella competenza di questo Organo straordinario di liquidazione;
- VISTE le attestazioni rese, ai sensi dell'articolo 254, comma 4, TUEL, dal Responsabile del servizio competente;
- RILEVATO che, esperita l'istruttoria di competenza e tenuto conto delle menzionate attestazioni dei Responsabili dei servizi rese ai sensi dell'articolo 254, comma 4, TUEL, sono risultati non riconoscibili i crediti vantati con le istante prot. nn. 31728 e 31729 del 30/08/2019 e parzialmente ammissibile, nella misura di euro 3.806,40, il credito vantato con l'istanza prot. n. 26801/2021;

DATO ATTO che

- in relazione alle istante prot. nn. 31728 e 31729 del 30/08/2019, con nota prot. n. 37840/2024 del 21/10/2024, regolarmente notificata a mezzo messi comunali, il cui contenuto si richiama integralmente, questo Organo, non ravvisando i presupposti per l'ammissione al passivo dei crediti vantati, ha comunicato al creditore in oggetto, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90, il preavviso motivato di esclusione;
- decorsi i termini di legge, non risulta pervenuta alcuna osservazione ai sensi del citato art. 10-bis, Legge 241/90 a fronte della comunicazione prot. n. 37840/2024;
- in relazione all'istanza prot. n. 26801/2021, con nota prot. n. 43983/2024 del 04/12/2024, regolarmente notificata a mezzo messi comunali, il cui contenuto si richiama integralmente, questo Organo, non ravvisando i presupposti per l'ammissione al passivo dei crediti vantati, ha comunicato al creditore in oggetto, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90, il preavviso motivato di parziale ammissione;
- decorsi i termini di legge, non risulta pervenuta alcuna osservazione ai sensi del citato art. 10bis, Legge 241/90 a fronte della comunicazione prot. n. 43983/2024;



If I



RITENUTO che, pertanto, a seguito dell'istruttoria compiuta si sensi dell'art. 254 e ss, del TUEL, tenuto conto della documentazione a disposizione, le istanze richiamate possono trovare accoglimento, in chirografo, per l'importo complessivo lordo di euro 3.806,40;

DATO ATTO che la liquidazione e il pagamento avverranno secondo le modalità e i termini di cui agli artt. 254 e ss. del TUEL;

per quanto sin qui esposto, con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1. le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. di NON AMMETTERE alla massa passiva, per le motivazioni esplicitate in narrativa, le istanze prot. n. 31728 e 31729 del 30/08/2019 censite alla posizione al n. 183 della gestione di liquidazione;
- 3. di AMMETTERE, in chirografo, alla massa passiva, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la posizione censita al n. 183 della gestione di liquidazione, nella misura complessiva lorda di euro 3.806,40 per rimborso spese legali e tecniche sostenute per la difesa nell'ambito del procedimento penale RGR n. 44370/2011;
- 4. di notificare la presente deliberazione, a cura della segreteria dell'Ente, al creditore istante;
- 5. di trasmettere la presente deliberazione, a cura della segreteria dell'Ente, al Sig. Sindaco, al Segretario comunale, al Collegio dei revisori e al Responsabile dell'Area economico-finanziaria per opportuna conoscenza;
- 6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 378/1993 e di disporne la pubblicazione sull'Albo Pretorio *on line* con anonimizzazione dei dati personali in conformità alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente

Giuseppe Amore

I componenti

Agnese lardino

Paolo Rotondo

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica.

H